



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 11/09/2008

COMUNE DI TAURISANO (Lecce)

DELIBERA C.C. 20 agosto 2008, n. 33

Approvazione variante P.R.G.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE P.R.G. - EX ART. 5 - D.P.R.N.447/98 SS.MM. - DITTA MANCO GIOVANNI - REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO ARTIGIANALE CON DESTINAZIONE D'USO: CENTRO REVISIONE E COLLAUDO AUTO E MOTO - OFFICINA MECCANICA E VENDITA AUTO USATE - DA REALIZZARSI IN TAURISANO LOCALITA' "S. PATI" S.S. 475 TAURISANO-CASARANO SU TERRENO CENSITO NEL N.C.T. AL FG. 3 PART. 1059.

PRIMA della discussione del presente argomento si allontana, per incompatibilità, il consigliere MANCO – Presenti nr. 16 consiglieri.

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO
COMUNALE

“Premesso:

- che l'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;

- che il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (integrato con il d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440) "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" (G.U. n. 301 del 28 dicembre 1998):

«ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.....» (art. 1 co.1);

- che l'art. 5 co. 1 (rubricato Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici) del citato d.p.r. statuisce precipuamente che: «Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza.

Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, (e ss. mm. ed ii – n.d.r.) per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.»

- che la Legge 241/90 e ss. mm. “Nuove norme sul procedimento amministrativo” negli art. 14 e ss. disciplina precipuamente l'indizione della conferenza di servizi;

- che la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 2226 pubblicata in B.U.R.P. N. 6 del 15.01.2004 “Sportello unico per le attività produttive (artt. 2 e 5 del D.P.R. n. 447/98 e ss.mm. ed ii.). Indirizzi in materia urbanistica” ha approvato l'atto di indirizzo in materia urbanistica riguardante il procedimento di attuazione del D.P.R. n. 447/98 e ss.mm. ed ii. e che le stesse hanno cessato di avere efficacia con deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2007, n. 2000 che, a sua volta, ha approvato le nuove “Linee Guida per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni. Sportello Unico per le attività produttive”;

- che anche l'Amministrazione Comunale ha deliberato in materia con atto di Consiglio n. 59 del 19 dicembre 2002 avente per oggetto: “Indirizzi relativi ai progetti che comportano la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 20.10.1998 nr. 447 e successive modifiche ed integrazioni”;

- che in data 04 gennaio 2005 (n/s prot. n. 73) allo Sportello Unico del Comune di Taurisano è stata presentata, da parte del Sig. Manco Giovanni nato a Taurisano, il 25/10/1950, in qualità di titolare della Ditta Manco Giovanni, sede legale in Taurisano, Prov. Lecce, Via Marsala, n° 10, C.A.P. 73056, l'istanza diretta all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione per la Realizzazione di un laboratorio artigianale con destinazione d'uso: centro revisione e collaudo auto e moto – officina meccanica e vendita auto usate da realizzarsi in Taurisano “località Santu Pati” – S.S. 475 Taurisano-Casarano, su terreno censito nel N.C.T. al foglio 3, particella 1059;

- che il progetto presentato dalla Ditta Manco Giovanni non è conforme «ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in quanto l'area individuata per la realizzazione dell'impianto è tipizzata dal vigente P.di F. come zona E2 agricola e dal P.R.G. in corso di approvazione definitiva come zona E1 agricola normale. L'area in questione, inoltre, è classificata dal P.U.T.T. vigente come “A.T.E. di tipo C – valore distinguibile”» come da attestazione datata 11 marzo 2005, prot. n. 4917, del Responsabile del Settore Assetto del Territorio;

- che, per quanto innanzi, il responsabile del procedimento con nota acquisita al prot. comunale n. 5443 del 21 marzo 2005 rigettava l'istanza prodotta dal Sig. Manco Giovanni e, successivamente, verificando la preesistenza delle condizioni richieste dalle disposizioni normative e regolamentari, convocava motivatamente la conferenza di servizi per l'attivazione della speciale procedura comportante la variazione dello strumento urbanistico (art. 5 d.p.r. 447/98), giusta nota del 22 marzo 2005, prot. comunale n° 5504, indirizzata a Regione Puglia – Settore Urbanistica, Comune di Taurisano - Settore Assetto del Territorio, Utente e tecnico di fiducia;

- che con verbale della seduta del 21 luglio 2005 la citata conferenza di servizi, in seguito a comunicazione di diniego trasmessa da parte della Regione Puglia – Assessorato Urbanistica (prot. comunale n. 13699 del 21 luglio 2005), concludeva i propri lavori decidendo di comune accordo di non approvare la procedura finalizzata a determinare una proposta di variante urbanistica per l'istanza presentata dal Sig. Manco Giovanni per la realizzazione di un “Laboratorio artigianale con destinazione d'uso: centro revisione e collaudo auto moto – officina meccanica e vendita auto usate;
- che in data 5 settembre 2005, con lettera annotata al prot. n. 16077, si trasmetteva copia del verbale di conferenza di servizi, con relativa determinazione negativa, al Sig. Manco Giovanni e alla Regione Puglia – Settore Urbanistica e nel contempo, prima della formale adozione del provvedimento di rigetto definitivo, si comunicavano all'istante i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge 241 del 1990 e ss. mm. ed ii.;
- che in data 23 settembre 2005, con nota acquisita al prot. comunale n. 19111, il Sig. Manco Giovanni trasmetteva, al Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive “osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 e succ. mod. ed int.”;
- che nelle more del procedimento il Sig. Manco Giovanni rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Colella, ha ritenuto opportuno adire il T.A.R. di Lecce, giusto ricorso acquisito al prot. Comunale n. 22705 del 15 novembre 2005;
- che le citate osservazioni ex art. 10 bis l. 241/90 sono state inoltrate per propria competenza anche alla Regione Puglia – Settore Urbanistica con lettera annotata al protocollo n. 3829 del 24 febbraio 2006;
- che la Regione Puglia non ha ritenuto presentare riscontro alle osservazioni prodotte dal Sig. Manco ai sensi dell'art. 10 bis legge 241 del 1990;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, pronunciandosi definitivamente sul richiamato ricorso, lo ha DICHIARATO INAMMISSIBILE. (Registro Decis.: 965/2007);
- che in data 26 marzo 2007, con nota acquisita al prot. comunale n. 6116, il Sig. Manco Giovanni, rappresentato dall'Avv. Daniela Colella, ha invitato e diffidato l'Amministrazione Comunale di Taurisano ad emettere il provvedimento finale della propria istanza presentata in data 4 gennaio 2005;
- che il responsabile del procedimento ha analizzato le indicazioni prodotte dal Sig. Manco e ha provveduto a valutarle nell'ambito dell'istruttoria procedimentale anche con riferimento alle risultanze della conferenza di servizi;
- che l'ulteriore sviluppo dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento, realizzato sulla base delle osservazioni (ex art. 10 bis L. 241/90) presentate dall'interessato, ha evidenziato la permanenza degli elementi ostativi all'accoglienza dell'istanza, comportando il diniego (provvedimento annotato al prot. comunale n. 11114 del 8 giugno 2007) per il procedimento amministrativo per “Realizzazione di un laboratorio artigianale con destinazione d'uso: centro revisione e collaudo auto e moto – officina meccanica e vendita auto usate” presentata dalla Ditta Manco Giovanni;
- che con successivo ed ulteriore ricorso avverso il provvedimento finale innanzi citato il Sig. Manco

Giovanni ha chiesto il relativo annullamento oltreché l'annullamento «di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente ed in particolare del parere negativo espresso dalla Regione Puglia prot. n. 5388/06 pervenuto al Comune di Taurisano in data 21.07.2005, allegato al verbale della C.d.S. del S.U.A.P. del Comune di Taurisano del 21.07.2005»;

- che con propria sentenza (registro decis. 56/08) il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sede di Lecce) ha accolto il ricorso di cui al punto precedente annullando gli atti impugnati;

- che con nota acquisita al prot. comunale n. 4362 del 3 marzo 2008 a firma Avv. Daniela Colella si è diffidata nuovamente l'Amministrazione Comunale di Taurisano a dar seguito alla appena richiamata pronuncia giurisdizionale;

- che in seguito all'annullamento dei citati atti di diniego il responsabile del procedimento Dott. Vittorio Preite ha ritenuto provvedere ad un nuovo prosieguo procedurale, con particolare riguardo alle motivazioni del giudice amministrativo, convocando apposita Conferenza di Servizi (prot. 6515 del 31 marzo 2008), fissata in prima seduta per il giorno 29 aprile 2008 e finalizzata a rimuovere, appunto, i vizi dei provvedimenti impugnati, dando attuazione alla pronuncia giurisdizionale esecutiva del T.A.R. Puglia (sentenza n. 56/08);

- che con lettera annotata al prot. comunale n. 6524 del 31 marzo 2008 il responsabile del procedimento comunicava, altresì, agli Enti ASL LE/2 e Provincia di Lecce, in qualità di Amministrazioni chiamate ad esprimersi all'interno del procedimento e per i pareri da loro già espressi, la riapertura del procedimento di che trattasi in seguito alla sentenza del TAR Puglia –Lecce;

- che nella citata conferenza dei servizi (del 29 aprile 2008), rinviata più volte e tenutasi per un totale di quattro sedute, si è avuto modo di approfondire, anche con la collaborazione del legale dell'Amministrazione Comunale di Taurisano, quanto statuito dalla sentenza del Tar Puglia – Sezione Lecce, pur rilevando, tuttavia, una scarsa partecipazione del rappresentante della Regione Puglia che è risultato assente per ben tre volte, compresa l'ultima convocazione;

- che in sede di ultima convocazione della conferenza dei servizi con verbale datato 28 maggio 2008 i presenti, aventi diritto di voto:

rilevato quanto previsto dall'art. 14-ter comma 7 della L. 241 del 1990 «Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata»,

in pedissequa esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia (sede di Lecce), registro decis. N. 56/08,

e dopo approfondita disamina, anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi giuridici coinvolti, compreso l'interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio,

decidevano di approvare l'istanza prodotta dal Sig Manco Giovanni in variante allo strumento urbanistico dopo aver dato per acquisito l'assenso della Regione Puglia sia per quanto attiene l'approvazione della variante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 447/98 che dal punto di vista paesaggistico (ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/b) e comunque conformandosi alle prescrizioni delle Altre Amministrazioni chiamate ad esprimersi all'interno del procedimento unico ed in particolare:

«a condizione che ad opere realizzate la Ditta, trattandosi di insediamento avente superfici scolanti

inferiori a 2000 mq e dove non si movimentano sostanze di cui alle tabelle 3A e 5 del D.lgs. 152/99, come da autocertificazione prodotta, dovrà trasmettere la comunicazione prevista dall'art. 4 del Decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 23.11.03»;

«installare a monte dell'impianto di distribuzione acqua potabile idoneo depuratore e alimentare la vasca di acqua potabile con tubazione provvista di giunto a sfera a tenuta;

verificare ai sensi del D.Lgs 152/99 e sue successive modifiche che le acque meteoriche depurate prima del loro utilizzo per uso irriguo rispettino i limiti consentiti»

- che in data 15 luglio 2008 (prot. Comunale n. 13092) si acquisiva la nota da parte della Regione Puglia – Assessorato all'Urbanistica – Settore Urbanistico, in ritardo e al di fuori di qualsiasi previsione normativa, ad oggetto “Comune di Taurisano: Conferenza di servizi ex art. 5 del DPR. 447/98 e ss. mm. ed ii per un progetto di realizzazione di un laboratorio artigianale. Ditta: Manco Giovanni”;

Richiamato

- l'art. 5, co. 2, 1°cpv, che recita «Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.»;

la Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 2226 pubblicata in B.U.R.P. N. 6 del 15.01.2004 “Sportello unico per le attività produttive (artt. 2 e 5 del D.P.R. n. 447/98 e ss.mm. ed ii.). Indirizzi in materia urbanistica” sostituita dalla Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2007, n. 2000 “Linee guida per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni. Sportello Unico per le Attività Produttive” ed in particolare nella parte in cui:

- prevedono l'iter e la tempistica per la pubblicazione della variante (20 gg per il deposito e 20 gg. per osservazioni e/o opposizioni),

- affermano che l'atto con cui il consiglio comunale si pronuncia definitivamente, entro i successivi 20 giorni, sulla variante costituisce approvazione definitiva della medesima;

Visto

- il verbale di Conferenza di Servizi relativo alla seduta definitiva del 28 maggio 2008 con il quale si approva l'istanza proposta dalla Ditta Manco Giovanni, sede legale in Taurisano, Prov. Lecce, Via Marsala, n° 10, C.A.P. 73056, diretta all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione per la Realizzazione di un laboratorio artigianale con destinazione d'uso: centro revisione e collaudo auto e moto – Officina Meccanica e Vendita Auto Usate da realizzarsi in Taurisano “località Santu Pati” – S.S. 475 Taurisano-Casarano, su terreno censito nel N.C.T. al foglio 3, particella 1059 in variante allo strumento urbanistico;

- la dichiarazione a firma dell'utente in materia di inapplicabilità della normativa sulla prevenzione incendi ed in materia di nuova attività ad inquinamento poco significativo;

- il parere della Provincia di Lecce (annotato al prot. Comunale n. 3439 del 22 febbraio 2005) favorevole

«a condizione che ad opere realizzate la Ditta, trattandosi di insediamento avente superfici scolanti inferiori a 2000 mq e dove non si movimentano sostanze di cui alle tabelle 3A e 5 del D.lgs. 152/99, come da autocertificazione prodotta, dovrà trasmettere la comunicazione prevista dall'art. 4 del Decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 23.11.03»;

- il parere dell'Azienda U.S.L. Le/2 S.I.S.P. e S.P.E.S.A.L. – Maglie (acquisito al prot. comunale n. 4091 del 2 marzo 2005) favorevole con le seguenti prescrizioni:

«installare a monte dell'impianto di distribuzione acqua potabile idoneo depuratore e alimentare la vasca di acqua potabile con tubazione provvista di giunto a sfera a tenuta;
verificare ai sensi del D.Lgs 152/99 e sue successive modifiche che le acque meteoriche depurate prima del loro utilizzo per uso irriguo rispettino i limiti consentiti»;

l'avvenuta pubblicazione e l'assenza di osservazioni, proposte ed opposizioni da formularsi dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, nei termini modificati dalla D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 2226 e Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2007, n. 2000;

il verbale definitivo di conferenza dei servizi datato 28 maggio 2008 con il quale si approva l'istanza proposta dalla Ditta Manco Giovanni in variante allo strumento urbanistico;

la nota acquisita al prot. Comunale n. 13092 del 15 luglio 2008 presentata, fuori dalla citata conferenza dei servizi, da parte della Regione Puglia – Assessorato all'Urbanistica – Settore Urbanistico allegata alla presente quale parte integrante ed inscindibile;

Ravvisata

- l'esigenza, alla luce dell'intervenuta nota regionale, di doversi avvalere del parere legale in quanto trattasi di un procedimento di particolare complessità ed alquanto delicato per gli ulteriori sviluppi;

Vista

- la delibera di giunta municipale n. 89 del 7 agosto 2008 ad oggetto: “Atto di indirizzo. Conferimento incarico individuale con contratto di lavoro autonomo – Avv. Loredana Capone, con la quale si fornisce al Responsabile del Settore Promozione e sviluppo del Territorio la direttiva di conferire, con propria determinazione, incarico all'avv. Loredana Capone affinché fornisca un parere legale in merito alla problematica innanzi richiamata;

- la determinazione dirigenziale “Settore Promozione e sviluppo del Territorio” n. 588 del 8 agosto 2008 ad oggetto “Determinazione a contrarre. Avv. Loredana Capone”;

Visto il parere legale redatto dall'Avv.Loredana Capone acquisito al prot. com. n. 15219 del 19 agosto 2008;

Considerato

- che i lavori svolti in sede di conferenza dei servizi, conclusasi con l'approvazione della proposta di variante urbanistica, hanno riesaminato le motivazioni, alla luce della sentenza del TAR Lecce n.56/08, che hanno portato alla attivazione della speciale procedura di variante prevista dall'art. 5 D.P.R. 447/98;
- che in proposito la precedente determinazione di diniego assunta dal Responsabile del Suap con provvedimento prot. n. 11114 del 8/6/2007 sulla base del parere contrario all'approvazione dell'istanza espresso dalla Regione Puglia con nota prot. n. 5388/06 del 15/7/2005 è stata annullata dal Tar Lecce con la citata sentenza n.56/08 nella quale, pur dopo l'approvazione del PRG, è stato tra l'altro rilevato che "in sede di istruttoria era emersa un'indubbia consapevolezza in ordine all'assenza di aree idonee ad ospitare l'insediamento proposto dal ricorrente (ossia, un presupposto normativo specificatamente previsto per l'attivazione della procedura ex art. 5 cit.)";
- che l'omessa partecipazione della Regione Puglia alla Conferenza di Servizi convocata al fine di rimuovere i vizi dei provvedimenti impugnati e dare esecuzione alla suddetta sentenza del Tar Lecce, ha prodotto il formarsi del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 ter co. 7 della L.n. 241/90 e dunque la legittima chiusura della conferenza di servizi;
- che pertanto come evidenziato anche nel parere legale dell'Avv. Loredana Capone, la successiva nota prot. n. 6821/P.O. Le del 10/7/2008 con la quale la Regione Puglia ha contestato le risultanze della Conferenza dei Servizi oltre ad essere tardiva ed insuscettibile di riaprire la Conferenza di Servizi già definitivamente chiusa, appare elusiva della sentenza del Tar n.56/08 in quanto si limita a rilevare che la previsione di ampliamento della zona PIP contenuta nel nuovo Prg impedisce il ricorso alla procedura ex art. 5 DPR n. 447/98 senza nulla dire e/o specificare in ordine all'idoneità delle aree rispetto al tipo di impianto oggetto dell'istanza presentata dalla ditta Manco Giovanni;
- che l'approvazione della proposta di variante urbanistica relativa all'istanza presentata dalla ditta Manco Giovanni assunta dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 28 maggio scorso, oltre a dare risposta immediata e certa ad una iniziativa economica privata, ha ricadute positive per l'intero territorio comunale, assicurando il soddisfacimento dell'interesse pubblico ed un equilibrato e corretto uso del territorio e venendo incontro alla richiesta di delocalizzazione di un'attività produttiva che opera in un contesto del tutto inopportuno quale è quello residenziale.

Preso atto

- che il progetto definitivo, così come integrato e modificato durante l'istruttoria svolta dallo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Taurisano, risulta essere, definitivamente, così composto:
 - Tavola 0 – Elenco Elaborati
 - Tavola A – Relazione tecnica di progetto
 - Tavola B – Relazione tecnica ed elaborati grafici compatibilità paesaggistica al P.U.T.T.
 - Tavola C – Relazione tecnica ed elaborati grafici adeguamento barriere architettoniche
 - Tavola D – Relazione tecnica ed elaborati grafici deposito temporaneo usi urbani o assimilabili reflui civili
 - Tavola E – Relazione tecnica ed elaborati grafici deposito temporaneo usi non urbani reflui speciali
 - Tavola F – Relazione idrogeologica-geotecnica su terreni in agro di Taurisano (Foglio 3 ptc 1059)
 - Tavola G – Relazione Tecnica di verifica
 - Tavola H – Relazione tecnica ed elaborati grafici protezione delle strutture contro i fulmini
 - Tavola I – Rilievo fotografico dello stato dei luoghi
 - Tavola L – Rilievo topografico dello stato dei luoghi

- Tavola M – Relazione tecnica e computo delle opere da realizzare su area da cedere al comune
- Tavola 1 – Inquadramento urbanistico territoriale
- Tavola 2.1. – Proposta di variazione destinazione urbanistica su tavole strumenti urbanistici vigenti ed adottati
- Tavola 2.2.– Stralcio aereofotogrammetrico (stato dei luoghi e vigenti destinazioni urbanistiche inserimento nuovo fabbricato e nuove destinazioni urbanistiche)
- Tavola 3.1. – Assetto planimetrico di progetto
- Tavola 3.2. – Planimetria reti private F.B. e F.N.
- Tavola 3.3 – Pianta, Prospetti e sezioni fabbricato esistente
- Tavola 3.4. – Pianta, Prospetti e sezioni di progetto
- Tavola 4 – Layout aziendale
- Tavola 5.1. – Relazione tecnica
- Tavola 5.2. – Impianto elettrico
- Tavola 5.3. – Impianto di terra
- Tavola 5.4. – Impianto elettrico e di terra esterni
- Tavola 5.5. – Quadri elettrici
- Tavola 5.6. – Elaborati di calcolo
- Tavola 5.7. – Impianto di allarme
- Tavola 5.8. – Impianto telefonico e trasmissione dati
- Tavola 6 – Progetto di frazionamento
- Tavola 7 – Relazione tecnica e particolari costruttivi sistema di trattamento acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento Piano di fattibilità economico - finanziaria

Terminata la relazione assessorile, il Presidente dichiara aperta la discussione, dando la parola ai Consiglieri ed agli Assessori che hanno chiesto di intervenire

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA e fatta propria, anche a motivazione del presente atto, la sopra estesa relazione quale documento istruttorio relativo alla pratica di che trattasi;
- VISTO il Decreto Legislativo 31/3/98 n. 112;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20/10/98 n. 447;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7/12/2000 n. 440;
- VISTA la Legge 241 del 1990 e ss. mm. ed ii.;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2226 del 23 dicembre 2003 sostituita dalla Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2007, n. 2000;
- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19 dicembre 2002;
- VISTA la legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 1018 del 21 luglio 2005 pubblicata sul BURP n. n. 106 del 23.08.2005;
- VISTO il pre-vigente Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 495 del 28/02/77 ;
- VISTI gli allegati pareri positivi di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;
- VISTO e fatto proprio il parere legale dell'Avv. Loredana Capone che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione;
- DATO ATTO che le Commissioni Consiliari Permanenti “Urbanistica e Ambiente” e “Industria,

Commercio, Artigianato, Servizi Sociali, Sport e Cultura” hanno espresso parere favorevole in data 13.08.2008;

Con votazione

DELIBERA

- APPROVARE in via definitiva la proposta – adozione di variante allo strumento urbanistico (pre-vigente Programma di Fabbricazione ed al vigente Piano regolatore generale) di cui al verbale conclusivo della seduta della Conferenza dei Servizi datato 28 maggio 2008 nella quale è stata approvata l'istanza presentata in data 4 gennaio 2005 dal Sig. Manco Giovanni titolare della omonima ditta, sede legale in Taurisano, Prov. Lecce, Via Marsala, n° 10, C.A.P. 73056, diretta all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione per la Realizzazione di un laboratorio artigianale con destinazione d'uso: centro revisione e collaudo auto e moto – officina meccanica e vendita auto usate da realizzarsi in Taurisano “località Santu Pati” – S.S. 475 Taurisano-Casarano su terreno censito nel N.C.T. al foglio 3, particella 1059;

- APPROVARE, in particolare:

la progettazione delle opere da realizzarsi di urbanizzazione primaria e delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle aree individuate (come a cedersi) in riferimento alle ipotizzate destinazioni d'uso, alle modalità di attuazione e di gestione (parte integrante del progetto dell'impianto di che trattasi); l'allegato schema di convenzione;

- DARE atto che non sono pervenute osservazioni ed opposizioni ai sensi della legge 1150/42;

- DARE atto, altresì, che la presente variante approvata dal Consiglio Comunale entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito della stessa variante approvata, e col contemporaneo deposito nella segreteria comunale della delibera di approvazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto. La delibera dovrà infine essere pubblicata sul B.U. della Regione Puglia con oneri a carico del richiedente;

- DARE mandato al Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo del Territorio. all'attuazione della citata convenzione;

- DARE atto che il termine dell'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio del provvedimento unico autorizzatorio. Il termine citato potrà essere prorogato con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare della citata autorizzazione. Decorso il termine d'inizio lavori senza che lo stesso sia avvenuto e senza un'avvenuta proroga, il provvedimento autorizzatorio unico decadono così come l'efficacia della variante stessa.

- PRENDERE ATTO ancora che nel prosieguo procedimentale il piano di fabbricazione è decaduto in seguito alla definitiva entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore Generale sul quale, quindi è da ritenersi effettivamente incidente la variante di che trattasi.

- PROPORRE l'immediata eseguibilità della presente delibera."

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA l'antescritta proposta di deliberazione;

- TENUTO presente lo svolgersi dei lavori e gli interventi dei Consiglieri Comunali come da resoconto stenotipografico;
- TENUTO presente, inoltre, che entra in aula il consigliere GALATI - Presenti nr.17 consiglieri;
- POSTA ai voti la proposta ha avuto il seguente esito: favorevoli n. 17 su n. 17 Consiglieri presenti e votanti;
- VISTI i pareri espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- APPROVARE la su estesa deliberazione;
- SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione viene, ad unanimità di voto, dichiarata immediatamente eseguibile.
- FINITA la discussione del presente argomento rientra in aula il consigliere MANCO – Presenti nr. 18 consiglieri.

Il Presidente GUIDANO LUIGI Il Segretario Generale
DOTT. ROBERTO ORLANDO

Appalti
